

DELIBERA n. 27 dd. 10/11/2010  
FONDO FORESTALE PROVINCIALE  
CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE

(modifica della precedente deliberazione n. 20 del 08/07/2009)

**INDICE**

**A - GESTIONE**

**B - DISPONIBILITA' FINANZIARIA**

**C - OPERE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI DEGLI ENTI**

**D - CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI AGLI ENTI**

**E - ANTICIPAZIONI FORESTALI (art. 16 del Regolamento – lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q E R del precedente elenco OPERE AMMISSIBILI)**

**F - ANTICIPAZIONI PER LE ATTIVITA' SELVICOLTURALI (Art. 13, lettera m) e art. 16 del Regolamento)**

**G - RESTITUZIONE ACCANTONAMENTI AGLI ENTI (ART. 17 DEL REGOLAMENTO)**

**H – UTILIZZO DEGLI ACCANTONAMENTI DEGLI ENTI (ART. 18 DEL REGOLAMENTO)**

**I - ARCHIVIAZIONI E ANNULLAMENTI**

**L – ESAME ED APPROVAZIONE DI ATTI DI TENORE MERAMENTE CONTABILE**

**M - RENDICONTO ANNUALE FINANZIARIO**

**N - RELAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI E DEGLI OBIETTIVI FISICI RAGGIUNTI**

**O - COMUNICAZIONI AGLI ENTI**

**A - GESTIONE**

Alla gestione del Fondo forestale è preposta la Commissione Forestale Provinciale, che vi provvede secondo le disposizioni di cui agli articoli 94 e 95 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (di seguito denominata “legge”) e di quanto disposto dal Regolamento di funzionamento approvato con D.P.P. n. 51-158/Leg. del 03/11/2008 (di seguito denominato “Regolamento”).

**B - DISPONIBILITA' FINANZIARIA**

In rapporto al dettato di cui all'art. 12 c. 1, lett. a), del Regolamento, il versamento al fondo, anzichè in unica soluzione alla stipula dell'atto di vendita dei prodotti, può essere anche effettuato per acconti, il cui conguaglio deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

E' fissato un limite minimo di euro 50,00 per i versamenti effettuati a favore del fondo forestale a titolo di accantonamento sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive, al fine di evitare l'accumularsi di procedure scarsamente motivabili sotto il profilo amministrativo, anche in ordine ai costi burocratici ad esse correlati. Tale limite non si pone per i versamenti a titolo di rimborso danni, come quantificati in sede di verifica finale dei lavori.

Nel caso in cui emergessero esigenze di natura tecnico-finanziaria ed amministrativa tali da rendere opportuno il versamento degli accantonamenti per migliorie boschive in momenti diversi da quello precedente la consegna dei lotti, la consegna stessa potrà essere autorizzata dal Capo dell'Ufficio Distrettuale anche in

assenza del versamento. Sono in ogni caso fatti salvi l'entità e l'introito degli accantonamenti; non possono essere collaudati lotti per i quali detti accantonamenti non siano stati versati.

Il Servizio foreste e fauna, è tenuto a verificare quanto sopra.

Il versamento da effettuare è pari al 10% del valore stimato di vendita; per i tagli straordinari la percentuale è pari al 20%.

Come indicato dall'articolo 93, comma 2, lettera e) della legge al fondo forestale affluiscono anche i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.(versamenti compensativi). Tali versamenti verranno introitati su apposito conto intestato all'ente beneficiario e utilizzati per l'effettuazione di interventi compensativi.

## **C - OPERE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI DEGLI ENTI**

Gli articoli 93 e 94 della legge autorizzano l'esecuzione e la manutenzione di opere, di infrastrutture forestali e di interventi di miglioramento dei patrimoni forestali da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste dalla medesima legge, con l'utilizzazione dei fondi accantonati dagli enti sul fondo forestale per tali scopi.

Per la loro utilizzazione, la Commissione autorizza apposite aperture di credito in favore del Funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di foreste, sulla base del Programma periodico di spesa del funzionario delegato di cui a D.P.G.P. 10 luglio 2000 n. 15-33/Leg. e s.m.

La Commissione può inoltre autorizzare l'apertura di credito in favore del Funzionario delegato delle strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e forestali per l'effettuazione di opere e interventi compensativi (vedi articolo 17 della legge), sulla base del Programma periodico di spesa del funzionario delegato e dei progetti predisposti dalle strutture provinciali e approvati dalla Commissione.

### **PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:**

la programmazione delle opere deve ovviamente tenere conto, in primo luogo, delle indicazioni dei piani di assestamento e sarà concordata con l'amministrazione interessata.

Essa è rimessa all'iniziativa degli Uffici forestali i quali, in occasione della sessione forestale, concordano gli interventi puntuali che si dovranno periziare tenuto conto dell'accantonamento esistente sul fondo forestale e delle presunte probabili entrate.

I verbali di sessione, certificano l'assenso dell'ente all'attuazione dei lavori.

Gli interventi sui pascoli devono essere finalizzati ad obiettivi di conservazione, miglioramento o tutela ambientale-forestale assicurando un assetto equilibrato del paesaggio. Non sono ammissibili le spese per interventi di movimento terra inquadrabili nelle bonifiche agrarie.

La proposta di intervento dovrà motivare ampiamente tale condizione.

A partire dall'anno 2009 è introdotto il costo standard giornaliero della manodopera: nella programmazione degli interventi si sostituirà l'importo relativo alla manodopera con il numero di giornate di effettivo lavoro necessarie alla realizzazione di quanto previsto. Ciò comporta che il Programma periodico di spesa del funzionario delegato dovrà evidenziare l'importo per le tipologie di spesa acquisti, noleggi e prestazioni di terzi e il numero totale di giornate che si prevede di dover effettuare per la realizzazione degli interventi.

La somma degli importi per le tipologie di spesa acquisti, noleggi e prestazioni di terzi corrisponderà alla disponibilità complessiva dell'Ufficio distrettuale ad impegnare (sia in perizia ordinaria di manutenzione sia in eventuali progetti/perizie pluriennali).

Eventuali modifiche che comportino il superamento dei vincoli sopra riportati dovranno essere **preventivamente** (prima dell'esecuzione dei lavori) segnalate alla Commissione forestale provinciale che dovrà procedere con la modifica del Programma periodico di spesa del funzionario delegato.

L'impegno di spesa relativo alla manodopera sarà gestito direttamente dalla Commissione forestale con una perizia unica di manodopera in conto FFP.

### **PROGETTI E PERIZIE DI SPESA:**

gli interventi dovranno essere previsti in appositi progetti o perizie di spesa, in conformità a quanto previsto dall'art. 84 comma 4 della legge e dalla L.P. n. 26/93 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.P. 30 settembre 94 N. 12-10/Leg. e s.m..

L'insieme di progetti e perizie di spesa deve essere coerente con il Programma periodico di spesa del funzionario delegato.

Le tipologie di elaborati sono:

- **progetti esecutivi**, relativi ai singoli interventi, qualora si tratti di specifiche e ben determinate opere di nuova realizzazione, non attribuibili alle manutenzioni o agli interventi verdi;
- **perizie di spesa annuali**, per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi verdi, oltrechè per gli interventi generici, non predefinibili in maniera specifica;
- **perizie di spesa pluriennali**, per tutti gli interventi verdi e gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere infrastrutturali, ben individuabili, anche mediante elaborati progettuali, rientranti nella fattispecie prevista dai commi 4 e 6 dell'art. 52 della L.P. 26/93, anche qualora vengano redatti sulla base di elaborati progettuali.

Interventi per i quali è prevista l'adozione di **progetto**:

- infrastrutture di nuova costruzione;
- ristrutturazione di infrastrutture che comporti sostanziali modifiche strutturali, funzionali ed estetiche;
- opere finanziate con anticipazione, parziale o totale, ai sensi del comma 2 dell'art. 94 della legge;
- altre opere ed interventi, anche colturali, chiaramente individuabili e progettualizzabili, esclusi quelli a carattere manutentorio.

Il progetto ha validità triennale più l'anno di emissione; fa capo, di norma, ad un singolo ente e deve contenere:

- a) relazione tecnica illustrativa degli interventi previsti;
- b) corografia indicativa dell'intervento;
- c) computo metrico estimativo sommario riportante le varie voci che compongono le opere. Nei limiti del possibile, si dovranno individuare i perimetri di intervento, le dimensioni ed il costo delle opere;
- d) disegni sommari per le sole opere infrastrutturali. La realizzazione delle opere è subordinata, ove occorrono, alle autorizzazioni previste dalle leggi in materia urbanistica, tutela del paesaggio, impatto ambientale e geologia.

E' opportuno che i progetti siano inoltrati alla Commissione entro i primi mesi dell'esercizio finanziario, possibilmente entro il mese di marzo in modo da consentirne l'approvazione e il finanziamento prima dell'apertura della stagione operativa.

Nei limiti consentiti dalle leggi, i progetti possono essere predisposti anche in forma cumulativa in riferimento a più enti.

Interventi per i quali è prevista l'adozione della **perizia annuale** di spesa:

- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sui patrimoni forestali degli enti pubblici che partecipano al Fondo, compresi gli interventi colturali, oltrechè per gli interventi generici, non predefinibili in maniera specifica, non soggetti a parere o autorizzazione di carattere urbanistico-paesaggistico e alla pianificazione di dettaglio.

La perizia ha validità annuale e fa capo ad una pluralità di enti, in riferimento all'Ufficio distrettuale forestale competente o a zona omogenea, e deve contenere:

- a) relazione tecnica, comprendente la descrizione dettagliata dei diversi interventi, l'elenco degli enti di riferimento, con l'importo di spesa previsto per ciascuno, anche se non vincolante;
- b) corografia in scala leggibile (circa 1:100.000) con localizzazione degli interventi previsti;
- c) computo metrico estimativo, con suddivisione per tipologia di intervento e per tipologia di spesa.

Interventi per i quali è prevista l'adozione di **perizia pluriennale** di spesa:

- interventi verdi;
- interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere infrastrutturali, ben individuabili.

La perizia pluriennale ha validità triennale più l'anno di emissione; fa capo, di norma, ad un singolo ente e deve contenere:

- a) relazione tecnica illustrativa degli interventi previsti;
- b) corografia indicativa dell'intervento;
- c) computo metrico estimativo sommario riportante le varie voci che compongono le opere. Nei limiti del possibile, si dovranno individuare i perimetri di intervento, le dimensioni ed il costo delle opere;
- d) disegni sommari per le sole opere infrastrutturali. La realizzazione delle opere è subordinata, ove occorrono, alle autorizzazioni previste dalle leggi in materia urbanistica, tutela del paesaggio, impatto ambientale e geologia.

Nei limiti consentiti dalle leggi, le perizie pluriennali possono essere predisposte anche in forma cumulativa in riferimento a più enti.

Fatti salvi quelli motivati dall'estrema urgenza (si veda punto INTERVENTI D'URGENZA), i lavori possono avere inizio solo ad avvenuta approvazione degli elaborati, tenendo conto della disponibilità di cassa degli enti interessati.

#### ACQUISTI:

l'acquisto di mezzi mobili (motoseghe, teleferiche, trattori, betoniere, mobilio ecc.) da inventariare è assolutamente escluso poichè gli stessi sono acquistabili con fondi del bilancio provinciale. Naturalmente, si possono acquisire beni strumentali di facile consumo e materiali da porre in opera, e pezzi di ricambio per le attrezzature, compresa la loro riparazione e manutenzione.

#### RESIDUI PASSIVI:

oltre la validità prevista (triennale per i progetti esecutivi e perizie pluriennali, annuale per le perizie di spesa) è possibile mantenere in essere gli elaborati progettuali che presentino al 31 dicembre spese maturate ma non ancora liquidate e il cui pagamento sia dilazionato all'esercizio successivo. Resta pur sempre possibile promuovere l'estinzione prematura di autorizzazioni di spese residue, quando le opere risultino inattuabili o quando gli importi siano di scarsa rilevanza ai fini delle opere da eseguire e comunque quando lo scopo, per il quale erano stati predisposti i progetti, possa considerarsi raggiunto.

#### VARIANTI:

come previsto dall'art. 52, della L.P. 10/9/1993, n. 26 e s.m. tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.

#### INTERVENTI DI URGENZA:

quando siano richiesti interventi immediati per ovviare a possibili danni, è ammessa l'esecuzione di lavori anche in carenza di perizia di spesa approvata. In tal caso, il Servizio provinciale competente in materia, avrà cura di presentare tempestivamente la corrispondente perizia/progetto di spesa all'approvazione provvisoria del Presidente della Commissione. Analogamente, tardando la riunione della Commissione forestale provinciale, il Presidente può approvare provvisoriamente altre perizie di spesa urgenti. A norma dell'articolo 11 del Regolamento, le autorizzazioni di spesa, relative ai casi di cui sopra, sommate a quelle previste alla successiva lettera G (restituzione accantonamenti agli enti) non possono cumulativamente superare l'importo di euro 300.000,00 e devono essere sottoposte per la ratifica alla Commissione stessa nella sua seduta successiva.

Il secondo comma dell'art. 94 della legge consente inoltre alla Commissione forestale provinciale di autorizzare l'esecuzione di interventi di miglioria boschiva, anche in presenza di insufficienti fondi ascriviti a nome dell'ente interessato sul fondo forestale. Per l'esecuzione di tali interventi deve essere inoltrata alla Commissione da parte del Servizio foreste e fauna, la seguente documentazione:

1. progetto riguardante uno o più interventi, aventi carattere d'urgenza e di convenienza;
2. deliberazione, assunta dal competente organo deliberativo dell'ente interessato, di approvazione della perizia e di impegno a restituire al fondo forestale nei tempi e nei modi che saranno determinati dalla Commissione, la somma anticipata al Servizio foreste e fauna, garantendo le rate di rimborso mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere.

La Commissione, dopo aver approvato la proposta ed in possesso della delegazione di pagamento sopra citata, potrà disporre, mediante giro contabile, l'accredito dell'importo totale dell'anticipazione concessa sul conto migliorie boschive dell'ente interessato, a finanziamento della relativa perizia di spesa.

A fine lavori, il Servizio foreste e fauna, dovrà presentare un certificato di regolare esecuzione, o di collaudo per attestare l'entità definitiva del costo dell'opera, anche per l'eventuale rideterminazione dell'anticipazione.

#### APERTURE DI CREDITO:

le aperture di credito sono autorizzate dalla Commissione forestale provinciale a carico delle giacenze di cassa complessive del fondo forestale provinciale, sulla base di programmi periodici di spesa del funzionario delegato predisposti dalla struttura provinciale competenze in materia di foreste e dalla stessa approvati, per il pagamento delle spese relative ai lavori di miglioria boschiva. A dette aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento progressivi emessi dal Presidente della Commissione. La Commissione forestale provinciale può inoltre autorizzare apposite aperture di credito a favore delle strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, per le spese relative alle opere e agli interventi che rientrano fra quelli previsti dall'articolo 17 della legge (interventi compensativi).

Le somme accreditate al funzionario delegato possono essere dallo stesso utilizzate, mediante buoni (contanti) fino ad un limite massimo del 5% del totale, e mediante ordinativi (pagamento diretto dal tesoriere ai creditori) o assegni, secondo l'autorizzazione avuta. Il prelevamento tramite buoni va effettuato di volta in volta secondo le effettive necessità. L'utilizzo deve essere effettuato sulle disponibilità dei singoli enti, ovvero sulla disponibilità complessiva degli enti appartenenti a ciascun raggruppamento di progetti di cui all'art. 14 comma 4 del Regolamento, a meno di specifica autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi del 6° comma dell'art. 14 del Regolamento (v. sopra INTERVENTI DI URGENZA).

Il funzionario delegato rende periodicamente conto dei prelevamenti effettuati.

#### RENDICONTI:

la rendicontazione delle spese effettuate dal funzionario delegato segue la normativa disposta dalla L.P. 14/09/79 n. 7 e s.m., dalle altre leggi in materia e dal "Regolamento esecutivo per la disciplina della gestione contabile della spesa provinciale tramite funzionari delegati" di cui al D.P.G.P. 10 luglio 2000 n. 15-33/Leg. e s.m.

Per tutti i progetti e le perizie di importo superiore a euro 25.000,00, è necessaria una relazione finale e certificato di regolare esecuzione, laddove si dovrà puntualmente effettuare la ripartizione dei dati per singola amministrazione, nonché per singole tipologie di spesa ed intervento.

A seguito delle novità introdotte con il costo standard della manodopera, nel Certificato di regolare esecuzione saranno certificati, per ogni ente e sul totale, gli importi relativi ad acquisti, noleggi e prestazioni di terzi, nonché le giornate di manodopera effettuate. Il costo della manodopera deriverà quindi dal prodotto del numero di giornate effettivamente realizzate nel corso di ciascun anno per il costo standard della manodopera. L'importo delle opere o degli interventi sarà la somma delle due componenti.

#### D - CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI AGLI ENTI

L'articolo 94 della legge autorizza la Commissione a concedere anticipazioni ai Comuni, alle Amministrazioni separate dei beni di uso civico ed agli altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3 della legge, (Magnifica Comunità di Fiemme, Regole di Spinale e Manez e le associazioni agrarie di diritto pubblico) qualora partecipino alla costituzione del fondo. Concede inoltre anticipazioni alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 della legge e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c).

Le anticipazioni sono concesse per le spese inerenti alla realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste dalla legge ed individuate dall'articolo 13, comma 1 del Regolamento.

Per anticipazione si può anche intendere l'accumulazione iniziale dei futuri accantonamenti previsti sugli introiti derivanti da utilizzazioni boschive. L'anticipazione è assimilabile al prestito senza interessi.

#### OPERE AMMISSIBILI

(ai sensi della legge 11/2007 e del Regolamento 3/11/2008, n. 51-158/Leg. In particolare si evidenzia che le lettere del seguente elenco corrispondono al comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento):

- A. rimboschimenti, cespugliamenti, rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure culturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco;
- B. interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali e montani nei boschi di protezione;
- C. interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi, limitatamente a quelli previsti dai piani di gestione forestale aziendale disciplinati dall'articolo 57 della legge, comprese le opere accessorie (strade di servizio, piste, depositi, mense e alloggi a servizio dei cantieri);
- D. interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato;
- E. realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e delle infrastrutture forestali (strade forestali, piste di esbosco, condotte permanenti per l'esbosco del legname, piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, rifugi destinati a ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi, rimesse per il ricovero di macchine e attrezzature forestali), con esclusione di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi, comprese le opere aventi carattere accessorio all'esecuzione degli interventi indicati alle precedenti lettere A), B) e D);
- F. interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- G. interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani;
  - H. interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio silvo-pastorale;
  - I. interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici, per il miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono;
  - J. realizzazione e manutenzione di sentieri e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio silvo-pastorale;
  - K. interventi di conservazione e gestione delle piante monumentali e dei siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica;
  - L. interventi di gestione delle riserve, qualora rientrino tra le attività di gestione forestale come definite dall'articolo 56 della legge, con esclusione degli interventi a fini produttivi;
  - M. attività selvicolturali, effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
  - N. ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori dei proprietari forestali.
- Spese ammissibili e limitazioni:

a) Acquisto di macchine e attrezzature specifiche per i lavori forestali e per migliorare i sistemi di misurazione e di vendita: per taglio, allestimento, esbosco, scortecciatura, triturazione, movimentazione e trasporto del materiale legnoso fino ai piazzali forestali, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale.

b) Acquisto di macchine ed attrezzature mobili per la trasformazione del materiale legnoso in bosco o nei piazzali forestali di deposito: segatronchi, fenditrici, sega-spaccalegna professionali, appuntapali.

c) Acquisto di apparecchi ed attrezzature mobili per la misurazione del volume del materiale legnoso, lavorato dall'azienda.

d) Spese relative all'installazione di dispositivi per l'adeguamento delle macchine ai requisiti di legge vigenti in materia di sicurezza e di impatto ambientale.

Non sono finanziabili le seguenti categorie di beni: 1) veicoli per trasporto manodopera, 2) autocarri, 3) gru carica tronchi su autocarri, 4) macchine e attrezzature non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro (CE) e di tutela dell'ambiente, 5) funi, carrucole e altri accessori e ricambi acquistati separatamente dalle relative macchine operatrici (esclusi quelli indicati al precedente punto d), 6) trattrici agricole di potenza inferiore a 50KW (67 CV), 7) macchine che per dimensioni o altre caratteristiche creino un forte impatto ambientale negativo agli ecosistemi forestali alpini.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione di mezzi/attrezzature in possesso dell'azienda.

Non sono finanziabili gli acquisti di macchine ed attrezzature usate.

Sono compresi i mezzi per la movimentazione del legname allo scarico delle teleferiche.

Per le trattrici agricole è posto un limite massimo di spesa ammissibile pari a 500 € per KW e fino ad un massimo di € 50.000.

- O. acquisto di aree boscate di significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della proprietà;
- P. redazione dei piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione;
- Q. interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili;
- R. altri interventi di interesse pubblico, anche di certificazione forestale, comunque inerenti la difesa del suolo, la rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità del territorio naturale delle proprietà silvo-pastorali e delle relative infrastrutture

Di norma, **non** sono ammissibili ad anticipazione le opere che sono iniziate prima della data di arrivo alla Commissione forestale della domanda di concessione.

Per gli interventi di carattere pubblico coperti da contribuzione pari al 100 per cento della spesa ammissibile, vanno di norma e ove possibile, attivate quelle fonti di finanziamento.

## **E - ANTICIPAZIONI FORESTALI (art. 16 del Regolamento – lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q E R del precedente elenco OPERE AMMISSIBILI)**

### MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE:

per ottenere le agevolazioni, l'ente deve produrre la seguente documentazione:

1. domanda in carta semplice; (vedi modulistica pubblicata sul sito del Servizio foreste e fauna)
2. deliberazione dell'organo competente, riportante: (vedi modulistica pubblicata sul sito del Servizio foreste e fauna)
  - descrizione dell'intervento per il quale si intende avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge,
  - modalità di finanziamento della spesa,
  - accettazione e l'assunzione dell'anticipazione e l'impegno alla restituzione nei termini e nelle quantità fissate dalla Commissione forestale provinciale, con rilascio di delegazione di pagamento, o altra forma di garanzia, nei confronti del tesoriere;
3. documentazione tecnica progettuale: qualora sia stata presentata richiesta di sovvenzioni alla struttura provinciale competente in materia per il medesimo intervento, la documentazione tecnica progettuale già presentata in quella sede a corredo della domanda può essere ritenuta acquisita anche per la richiesta di anticipazione. Sarà quindi sufficiente indicare nella domanda il numero di protocollo e la data di invio della documentazione per poter risalire alla stessa.

Nel caso venga chiesto solo il finanziamento con anticipazione e non sia quindi già stata presentata richiesta di contributo:

3.a Per gli interventi ambientali di cui alle precedenti lettere **A – B – C – D – F – G – H – I – J – K – L – P – Q – R** dell'elenco OPERE AMMISSIBILI si dovrà produrre: progetto in duplice copia con relazione tecnico-illustrativa redatta da un tecnico qualificato, appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale, articolata secondo le specifiche voci operative e con tutte le autorizzazioni necessarie, tenuto altresì conto della normativa "Natura 2000" di cui a D.P.P. 50-157 del 03/11/2008.

3.b Per gli interventi alla precedente lettera **N** dell'elenco OPERE AMMISSIBILI – ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori dei proprietari forestali si dovrà produrre preventivo di spesa prodotto dal tecnico incaricato o dalla ditta fornitrice

3.c Per gli interventi alla precedente lettera **O** dell'elenco OPERE AMMISSIBILI – acquisto aree boscate – si dovrà produrre: contratto o compromesso preliminare di compravendita, relazione di stima ed estratto tavolare, per l'acquisto di aree boscate.

3.d Per tutti gli altri interventi alle precedenti lettera **E** e **J** dell'elenco OPERE AMMISSIBILI riguardanti strade, infrastrutture e sentieri, si dovranno produrre gli elaborati progettuali (progetto, relazione tecnico-illustrativa, computo metrico) e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

Tutti gli interventi dovranno essere muniti delle relative autorizzazioni necessarie.

### ENTITA' DELLE ANTICIPAZIONI:

di norma, le anticipazioni sono concesse sulla scorta delle disponibilità delle somme derivanti al Fondo per l'apporto finanziario della Provincia. La legge consente però anche l'impiego, per questo scopo, di una quota degli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive depositati sul fondo stesso: la Commissione ne determinerà il relativo ammontare in dipendenza del bisogno e delle prospettive di impegno correlate al piano annuale delle anticipazioni.

L'entità massima delle anticipazioni concedibili al singolo ente in un decennio trova le seguenti limitazioni, a garanzia di un regolare rimborso e recupero, da parte della Commissione forestale provinciale, delle somme anticipate:

- a - rata annua di ammortamento compatibile con gli introiti delle utilizzazioni boschive;
- b - possibilità dell'ente ad emettere delegazioni di pagamento a garanzia delle rate di ammortamento.

### IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI CONCESSIONE:

il costo ammissibile degli interventi e delle opere da ammettere ai benefici del Fondo è determinato dalla Commissione sulla base delle relazioni istruttorie. Per quelle inerenti le attività selvicolturali (utilizzazioni boschive) si fa riferimento alle leggi specifiche che prevedono parametri predeterminati.

**Non** sono ammessi gli oneri per l'I.V.A.

Non sono concesse anticipazioni per importi inferiori a euro 10.000,00. Tale norma non si applica nei confronti delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della L.P. n. 17/98.

La Commissione può concedere anticipazioni per importi inferiori a euro 10.000,00 in caso di richiesta motivata e in rapporto all'assetto patrimoniale dell'ente ovvero per le anticipazioni riguardanti la revisione dei piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione, qualora, su parere del Servizio Foreste e fauna non sia percorribile l'aggregazione tra enti limitrofi allo scopo di superare il limite fissato.

L'entità dell'anticipazione è commisurata ad eventuali altri benefici goduti dall'ente per il medesimo intervento ed alla sua possibilità di restituzione mediante gli accantonamenti annuali sugli introiti delle utilizzazioni boschive, nonché con fondi di altra natura appositamente stanziati dall'ente stesso e garantiti nel modo più sopra indicato.

L'acquisto di **aree boscate** è finanziato fino al 100% della spesa ammessa risultante dalla relazione istruttoria. Ai fini dell'ammissibilità delle spese per l'acquisto di boschi si fissano, di norma, i seguenti criteri ai fini dell'individuazione del concetto di area di significativa entità:

1. aree incluse o adiacenti alla proprietà boscata dell'ente per una superficie non inferiore a 5 ettari per l'alto fusto e a 10 ettari per il ceduo;
2. le superfici minime sopra indicate possono essere raggiunte attraverso la sommatoria delle aree di più particelle fondiarie, acquistate contemporaneamente, anche se appartenenti a proprietari diversi. In deroga ai criteri sopra delineati, possono essere prese in considerazione proposte di particolare significato ed interesse.

Sulla base delle disposizioni relative agli obblighi di informazione e pubblicità per le opere e gli interventi cofinanziati con fondi europei si rimanda alle indicazioni specifiche applicate dal Servizio foreste e fauna. In particolare qualora le opere e gli interventi siano finanziati con fondi europei e con anticipazione forestale diventa opportuno evidenziare l'intervento pubblico del Fondo forestale nell'ambito dei cartelli indicatori.

#### AMMORTAMENTO E GARANZIA:

a norma di legge, l'ammortamento delle anticipazioni deve avvenire entro il tempo massimo di 10 anni.

Per gli acquisti di attrezzature e i piani di assestamento, si assume l'orientamento di non superare il quinquennio.

La normale garanzia è costituita dalla delegazione di pagamento rilasciata dal legale rappresentante dell'ente al proprio tesoriere, affinché, alla scadenza dei termini, provveda comunque a saldare la rata, prelevando i fondi dalle giacenze di cassa dell'ente.

Solo eccezionalmente, in presenza di motivate e particolari circostanze, la delegazione di cui sopra può essere sostituita da altra forma di garanzia indicata dalla Commissione.

Per l'ammortamento parziale o totale delle anticipazioni, può essere utilizzato, in un'unica soluzione, anche il deposito già esistente sul Fondo a nome dell'ente interessato..

#### RIDETERMINAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA:

qualora in fase di verifica finale dei lavori risulti un costo definitivo dell'opera inferiore a quello preventivato si procederà alla rideterminazione dell'anticipazione e alla riduzione dell'importo da liquidare a saldo. Salvo diversa e specifica richiesta scritta di modifica del piano di ammortamento da parte dell'ente beneficiario, si procederà d'ufficio al conguaglio fra il totale delle somme corrisposte e il totale delle somme rimborsate al momento dell'accredito dell'ultima o delle ultime rate del piano di ammortamento, mediante giro contabile a favore del conto miglioie boschive ascrivito a nome dell'ente medesimo sul fondo forestale provinciale oppure, previa specifica richiesta, mediante restituzione al bilancio dell'ente beneficiario.

#### ISTRUTTORIA:

l'istruttoria è compiuta dalla Commissione avvalendosi in generale degli Uffici della struttura provinciale competente in materia in quanto, assai frequentemente, le stesse pratiche sono oggetto di esame ai fini della concessione del contributo provinciale. I medesimi uffici producono informazioni circa l'inizio ed il termine dei lavori.

#### CONCESSIONE:

sulla base delle proposte formulate dagli enti viene predisposto il piano annuale delle anticipazioni, articolato anche per stralci, tenendo conto della consistenza del Fondo forestale.

Ad avvenuta approvazione del piano, la concessione delle singole anticipazioni viene disposta, a seconda dei casi con successive deliberazioni della Commissione o con atto del Presidente.

La concessione decade se non sono rispettati i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, salvo proroga motivata.

#### EROGAZIONI:



sono disposte dal Presidente della Commissione, o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con i seguenti criteri di massima, ad avvenuta presentazione, ove necessari, della prescritta delegazione di pagamento:

- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione e presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e della deliberazione di approvazione dei medesimi contenente anche il riepilogo della spesa sostenuta e in misura comunque non superiore all'importo concesso;
- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettera m): in un'unica soluzione in riferimento all'inizio lavori dei singoli lotti;
- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettera n) in un'unica soluzione a presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa (con copia della fattura)
- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettera o): in un'unica soluzione a presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa. In caso di motivata domanda, l'erogazione può essere disposta anche sulla base del compromesso preliminare di compravendita, fatta salva la presentazione della dichiarazione sopra citata. Ad avvenuto acquisto, dovranno comunque essere presentati anche gli atti tavolari definitivi e, ove non presentato in fase di concessione, anche il contratto di compravendita;
- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettera p): 70% ad avvenuto inizio dei lavori, 30% a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione da parte del Servizio foreste e fauna.

## **F - ANTICIPAZIONI PER LE ATTIVITA' SELVICOLTURALI (Art. 13, lettera m) e art. 16 del Regolamento)**

### MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE:

1. domanda in carta semplice; (vedi modulistica pubblicata sul sito del Servizio foreste e fauna)
2. deliberazione dell'organo competente, riportante: (vedi modulistica pubblicata sul sito del Servizio foreste e fauna)
  - riferimenti normativi;
  - estremi del verbale di sessione forestale predisposto dal competente Ufficio distrettuale con riportati i quantitativi di legname autorizzabili al taglio per l'anno in corso;
  - quantitativi in metri cubi tariffari e costi presunti per i lavori di utilizzazione diretta da svolgersi durante l'anno, importo dell'anticipazione richiesta, accettazione e assunzione dell'anticipazione e impegno a rimborsarla nel termine e nel modo disposta dalla Commissione forestale provinciale, dando atto che, in caso di mancata restituzione il presidente della Commissione può sospendere ogni concessione e può promuovere l'intervento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste per la riscossione dell'importo pari alle somme anticipate all'ente, nei confronti del tesoriere dell'ente stesso, che è tenuto alla sua esecuzione;
  - autorizzazione al Sindaco o Presidente a presentare domanda, riscuotere, quietanzare ed effettuare ogni altro atto allo scopo di condurre a buon esito la pratica;
  - indicazione del capitolo di bilancio relativo alla copertura della spesa o comunque attestazione di voler provvedere con successivo atto all'impegno formale di spesa
  - eventuale indicazione degli enti operanti in forma congiunta ai fini del raggiungimento del limite minimo previsto dalla Giunta provinciale per accedere all'anticipazione

Domanda e deliberazione vanno inoltrate direttamente alla Commissione forestale provinciale oppure alla stessa tramite l'Ufficio distrettuale forestale competente. In quest'ultimo caso è necessario che l'Ufficio ricevente porti a conoscenza del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 23/92, il recepimento dell'istanza, onde poter permettere il tempestivo avvio del procedimento.

### ISTRUTTORIA:

compete al Servizio foreste e fauna, tramite l'Ufficio distrettuale competente; deve riportare il parere sull'opportunità di concedere l'anticipazione, il quantitativo in metri cubi tariffari e il costo complessivo presunto ammessi, la proposta riguardo al termine previsto per il rimborso e altre eventuali informazioni che si ritenessero necessarie o opportune alla definizione dell'atto di concessione da parte del Presidente della Commissione forestale provinciale.

#### CONCESSIONE:

è disposta dal Presidente della Commissione forestale provinciale, sulla base del piano annuale delle anticipazioni, della documentazione presentata dagli enti interessati e dell'istruttoria predisposta dal Servizio foreste e fauna; può avvenire anche in più stralci qualora le disponibilità finanziarie complessive del Fondo forestale siano ritenute insufficienti a garantire la completa corresponsione all'insieme delle istanze previste nel piano annuale o che non sia certo l'utilizzo totale entro la fine dell'esercizio da parte dell'ente beneficiario.

Nel caso di enti operanti in forma congiunta, relativamente a concessioni per quantitativi inferiori al limite minimo previsto dalla Giunta provinciale, è necessario avere recepito da tutte le amministrazioni interessate un deliberato riportante l'elenco degli enti associati.

Nell'atto di concessione è stabilito il termine di rimborso dell'anticipazione da parte dell'ente, previsto nel periodo massimo di 18 mesi. Nel caso di più provvedimenti di concessione a fronte di un'unica pratica, il termine di rimborso rimane quello previsto nell'atto relativo al primo stralcio.

#### EROGAZIONE:

è disposta, anche per acconti, dal Presidente, con propri atti di liquidazione, sulla scorta di specifiche attestazioni dell'Ufficio distrettuale forestale competente di avvenuto inizio delle operazioni di utilizzazione, vistate dal dirigente del Servizio foreste e fauna; le stesse dovranno riportare l'esatta denominazione del lotto, gli estremi del verbale d'assegno, il quantitativo in metri cubi tariffari, la classificazione in base alla tabella dei parametri approvata dalla Commissione forestale provinciale e relativo costo unitario, indicando se trattasi di utilizzazioni ordinarie o di recupero. L'esatto ammontare del costo complessivo, la data di consegna e l'attestazione di avvenuto inizio dei lavori.

L'importo da porre in liquidazione non potrà comunque superare quello effettivamente richiesto dall'ente e il tetto massimo di spesa ammessa.

#### RIMBORSO:

periodicamente la segreteria della Commissione forestale provinciale invia agli uffici distrettuali l'elenco dei lotti liquidati ma non ancora rimborsati, per le opportune verifiche sullo stato dei lavori e sulle successive operazioni di vendita, al fine della determinazione del momento in cui decorre l'obbligo alla restituzione da parte dell'amministrazione beneficiaria. In base all'art. 16 p. 6 del Regolamento l'ente è tenuto a restituire l'anticipazione sulla scorta di quanto indicato nella relazione istruttoria e in particolare al momento dell'avvenuto introito del corrispettivo della vendita dei singoli lotti di legname, comunque non oltre i termini indicati nell'atto di concessione, salvo proroga motivata, da concedersi eccezionalmente e per una sola volta per un periodo massimo di 18 mesi e con l'obbligo per l'ente di effettuare il rimborso di almeno il 20% del dovuto.

#### RIDUZIONI DI FINE ESERCIZIO E PROROGHE:

alla fine dell'esercizio le anticipazioni concesse durante l'anno vengono ridotte d'ufficio all'importo complessivo dei lotti per i quali siano effettivamente iniziati i lavori di utilizzazione e siano pervenute quindi le attestazioni dagli uffici distrettuali competenti.

Previo parere istruttorio del Servizio foreste e fauna, sulla base di richiesta motivata dell'ente, il Presidente della Commissione forestale provinciale può tuttavia concedere una proroga al termine previsto del 31 dicembre.

Per quanto riguarda il termine previsto per il rimborso, l'ente può effettuare, prima della scadenza, richiesta motivata di proroga, sulla quale si pronuncerà la Commissione forestale provinciale nella sua successiva riunione.

### G - RESTITUZIONE ACCANTONAMENTI AGLI ENTI (ART. 17 DEL REGOLAMENTO)

Il comma 3, lettera d) dell'art. 12 del Regolamento consente alla Commissione forestale provinciale di restituire all'ente interessato gli accantonamenti disponibili a nome del medesimo, per la realizzazione da parte dell'ente stesso degli interventi previsti dal Regolamento all'art. 13, comma 1, con esclusione della lettera m).

La Commissione forestale, nel caso in cui gli interventi da finanziare **non** contemplino la realizzazione di nuove infrastrutture forestali, può disporre la restituzione, su parere del Servizio foreste e fauna, degli accantonamenti disponibili a nome dell'ente proprietario anche sulla base di accordi formalizzati in sede di sessione forestale. In tal caso dovrà essere compilato e sottoscritto dal rappresentante dell'ente l'apposito modulo "*Fondo forestale provinciale – proposte di iniziative per l'anno in corso*" nella parte riguardante la *richiesta di restituzione accantonamenti disponibili*.

Per gli interventi contemplanti la realizzazione di **nuove** infrastrutture forestali, l'ente interessato dovrà inoltrare alla Commissione, tramite il Servizio foreste e fauna, specifica domanda. In particolare:

1. domanda di restituzione accantonamenti MB riportante una sintetica ma completa relazione su quanto si propone di realizzare;
2. computo metrico estimativo dei lavori da compiere firmato da un tecnico;
3. corografia degli interventi, eventualmente tratta dal piano di assestamento forestale, firmata da un tecnico;
4. documentazione inerente l'approvazione dell'iniziativa ai fini urbanistici, paesaggistici, ambientali e geologici ove necessari.

Tutti gli elaborati dovranno essere visti dal competente Ufficio distrettuale forestale.

L'ammontare della restituzione accantonamenti MB è determinato in base alla relazione istruttoria predisposta dalla struttura provinciale competente in materia.

**Non** sono ammessi gli oneri per l'I.V.A.

#### EROGAZIONE:

dopo l'approvazione dell'iniziativa da parte della Commissione forestale provinciale e ad avvenuto inizio dei lavori, l'erogazione sarà disposta dal presidente della commissione o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, con le seguenti modalità:

- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione e presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e della deliberazione di approvazione dei medesimi contenente anche il riepilogo della spesa sostenuta e in misura comunque non superiore all'importo concesso;
- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettera n) in un'unica soluzione a presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa (con copia della fattura)
- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettera o): in un'unica soluzione a presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa. In caso di motivata domanda, l'erogazione può essere disposta anche sulla base del compromesso preliminare di compravendita, fatta salva la presentazione della dichiarazione sopra citata. Ad avvenuto acquisto, dovranno comunque essere presentati anche gli atti tavolari definitivi e, ove non presentato in fase di concessione, anche il contratto di compravendita;
- interventi previsti al paragrafo OPERE AMMISSIBILI lettera p): 70% ad avvenuto inizio dei lavori, 30% a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione da parte del Servizio foreste e fauna;

Per ottenere la liquidazione del **saldo** l'ente dovrà produrre la seguente documentazione, vistata dall'Ufficio distrettuale forestale:

- certificato di collaudo o di regolare esecuzione
- deliberazione di approvazione dei medesimi dai quali risultino le quantità esatte dei diversi lavori eseguiti.

La concessione decade se l'ente non avrà rispettato i termini temporali indicati dal provvedimento di concessione.

La Commissione è tenuta comunque a recuperare le somme erogate e non utilizzate dall'ente, o allo stesso non dovute.

In caso di urgenza, la restituzione può essere disposta direttamente dal Presidente della Commissione, fatta salva la procedura sopra descritta e la ratifica della Commissione forestale provinciale nella seduta successiva (v. art. 11, comma 2, lettera h) del Regolamento).

#### **H – UTILIZZO DEGLI ACCANTONAMENTI DEGLI ENTI (ART. 18 DEL REGOLAMENTO)**

In base all'art. 18 del Regolamento, la Commissione forestale, a fronte di specifica domanda e deliberazione/determinazione delle amministrazioni interessate, può disporre l'utilizzo degli accantonamenti disponibili sul fondo forestale a nome di ciascun ente proprietario a parziale finanziamento dei progetti esecutivi e perizie di spesa predisposti dal Servizio foreste e fauna nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale, previsto dai relativi regolamenti della Comunità Europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

Il prelievo dai singoli conti è disposto dal Presidente della Commissione, sulla base dell'autorizzazione di cui al comma precedente, e quindi periodicamente versato, anche in forma cumulativa, sull'apposito capitolo di Bilancio della Provincia Autonoma di Trento.

## **I - ARCHIVIAZIONI E ANNULLAMENTI**

Qualora l'ente beneficiario non provveda, ove necessari, all'inoltro di copia della delegazione di pagamento, non rispetti i termini temporali fissati dal provvedimento di concessione, non rimborsi le quote in scadenza o non espleti gli atti dovuti e richiesti dalla Commissione forestale provinciale, la stessa, previo sollecito, può disporre dopo 90 giorni dal sollecito stesso, l'archiviazione della pratica e la destinazione dei fondi ad altre iniziative.

## **L – ESAME ED APPROVAZIONE DI ATTI DI TENORE MERAMENTE CONTABILE**

L'esame e l'approvazione di pratiche, istanze e ogni altro atto, di tenore meramente contabile, sottoposti alla Commissione forestale, possono essere effettuati, a discrezione del Presidente, sulla base di una riassuntiva relazione scritta predisposta dalla segreteria della Commissione ed inviata a ciascun membro preventivamente alla data fissata per la riunione. E' fatta comunque salva la possibilità, per ciascun componente della Commissione, di prendere in ogni momento visione della documentazione depositata presso il Servizio foreste e fauna e/o chiedere, durante l'assemblea, chiarimenti e delucidazioni al relatore.

## **M - RENDICONTO ANNUALE FINANZIARIO**

Alla fine dell'esercizio finanziario viene predisposto il rendiconto che, dopo l'approvazione della Commissione, sarà inviato al controllo del Dipartimento affari finanziari della Provincia. Esso è così composto:

1. prospetto riepilogativo suddiviso in "conto movimenti di cassa", "situazione spesa autorizzata", "concessioni e riduzioni di anticipazioni - concessioni e riduzioni di restituzioni fondi accantonati", "difformità tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati", "riepilogo conto competenza e conto cassa", "riepilogo movimenti di cassa/Funzionario Delegato";
2. bollettario delle riscossioni;
3. giornale di cassa del Tesoriere del Fondo forestale;
4. titoli di spesa, in originale, emessi dalla Commissione, numerati progressivamente, distinti in ordini di accreditamento e mandati di pagamento;
5. documentazione giustificativa delle aperture di credito autorizzate in favore del Funzionario delegato: rendiconti completi di documenti in originale, distinti per impegno di spesa;
6. documentazione giustificativa relativa alle anticipazioni e restituzioni concesse e alle liquidazioni e mandati di pagamento emessi a favore degli enti pubblici beneficiari;
7. copie dei verbali di deliberazione della Commissione;
8. Conto Giudiziale reso dal Tesoriere del Fondo Forestale Provinciale ai sensi dell'art. 630 e successivi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
9. copia del verbale di deliberazione della Commissione forestale provinciale di approvazione del rendiconto annuale.

## **N - RELAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI E DEGLI OBIETTIVI FISICI RAGGIUNTI**

La relazione è composta da una parte descrittiva ed una riepilogativa, per prospetti, degli obiettivi fisici raggiunti e delle spese effettuate, ripartite per diversi patrimoni boscati. Alla relazione è data pubblicità sul sito Internet della struttura provinciale competente in materia di foreste.

## **O - COMUNICAZIONI AGLI ENTI**

Nei limiti del possibile, ad avvenuta approvazione del rendiconto, si provvede ad inviare agli enti interessati un estratto della relazione annuale riportante le spese e gli interventi effettuati con gli obiettivi fisici raggiunti nel corso dell'esercizio trascorso e nell'ambito del patrimonio boschivo di competenza.